



EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “TERZA ED ULTIMA PUNTATA” – SPORT – LAVORO - EDITORIA

Gentili clienti,

come già anticipato con la precedente circolare dello scorso 8 giugno “EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “SECONDA PARTE” – LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE”, con questa terza ed ultima circolare porremo la nostra attenzione sulle restanti agevolazioni previste dal **Decreto Legge nr. 73 del 2021** denominato **Decreto Sostegni Bis ed in vigore dal 26 maggio 2021**.

In particolare, concentreremo la nostra attenzione, sulle agevolazioni riguardanti i seguenti settori:

- 1) Settore Sportivo**
- 2) Settore Lavoro**
- 3) Settore Editoria**

Settore Sportivo

1. Misure di sostegno al settore sportivo (Art. 10)

Oltre ai **contributi a fondo perduto** che sono richiedibili, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche da A.s.d. e S.s.d., se dotate di P.IVA e dei quali abbiamo già dato ampia informativa con la circolare “**EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “PRIMA PARTE” – 4 TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**”, nonché del **credito d’imposta per i canoni di locazione** dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 di cui abbiamo dato informativa nella circolare “**EMERGENZA COVID 19: DECRETO SOSTEGNI BIS “SECONDA PARTE” – LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE**”, il Decreto Sostegni Bis ha previsto inoltre altre misure a sostegno del settore sportivo:

Credito d’imposta investimenti pubblicitari

E’ stato **esteso a tutto l’anno d’imposta 2021 il Credito d’imposta per investimenti pubblicitari** istituito dal Decreto Agosto.

In forza di tale disposizione, vengono incentivati gli investimenti pubblicitari in favore del mondo dello sport, mediante la concessione di un **credito d'imposta** pari al 50% degli investimenti effettuati, a favore delle **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** che **effettuano investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, a favore di:

- 1) **Leghe** che **organizzano campionati nazionali** a squadre nell'ambito delle **discipline olimpiche e paralimpiche**;
- 2) **Società sportive professionistiche** e società ed **associazioni sportive dilettantistiche iscritte** al **registro CONI**, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, e che svolgono attività sportiva giovanile.

Laddove le risorse stanziare risultino insufficienti, si procede a riparto.

Restano **esclusi** gli **investimenti** in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate **nei confronti** di **soggetti** che aderiscono al regime previsto dalla **Legge n. 398/1991**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione** con modello **F24**. Al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio è necessario **presentare istanza** al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini dell'accesso al beneficio è necessario che:

- 1) I **pagamenti** delle spese pubblicitarie e di sponsorizzazione siano effettuati con **versamento bancario o postale**, ovvero mediante altri sistemi di **pagamento tracciati**;
- 2) **L'investimento** in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con **ricavi**, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al **periodo d'imposta 2019**, prodotti in Italia, **almeno pari a 150.000 euro** e fino a un **massimo di 15 milioni di euro**.
- 3) Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dell'investimento pubblicitario o di sponsorizzazione devono **certificare di svolgere attività sportiva giovanile**.

Contributo a fondo perduto

E' stato **istituito**, per l'anno **2021**, un **fondo** con **dotazione** di **56 milioni di euro** per il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** in favore delle:

- 1) **società sportive professionistiche** che nell'esercizio **2020 non hanno superato il valore** della **produzione** di **100 milioni di euro**;
- 2) delle **società** ed **associazioni sportive dilettantistiche iscritte** al **registro CONI** operanti in discipline **ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici**

che, al fine di assicurare la prosecuzione delle competizioni sportive, hanno **sostenuto spese** per l'effettuazione di **test di diagnosi dell'infezione da Covid-19**.

Con apposito **decreto** da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, sono definite le modalità ed i **termini di**

presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i **criteri di ammissione**, le **modalità di erogazione**, nonché le **procedure di verifica**, di **controllo** e di **rendicontazione delle spese** in oggetto.

Fondo Unico per il sostegno delle A.s.d. e delle S.s.d.

E' stato **incremento di 180 milioni di euro il Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** per l'erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di quelle associazioni o società che hanno **sospeso l'attività sportiva**.

2. Indennità collaboratori sportivi (Art. 44)

È stato previsto il **rinnovo della indennità economica** di sostegno al reddito per i **collaboratori di CONI, CIP, Federazioni, enti, società e associazioni sportive riconosciute dal CONI**, che abbiano **ridotto o cessato l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**. A tal proposito, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i **rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati**.

Sono **esclusi i percettori** di:

- 1) **Altro reddito** da lavoro **autonomo** o **dipendente**
- 2) **Pensioni** di ogni genere (escluso l'assegno ordinario di invalidità)
- 3) **Reddito di cittadinanza**;
- 4) **Reddito di emergenza**.

L'ammontare dell'indennità è definito sulla base dei compensi percepiti dai beneficiari nel 2019 come di seguito riportato:

SCAGLIONI COMPENSI SPORTIVI 2019	BONUS SPETTANTE
Compensi superiori a 10.000 euro annui	2.400 euro
Compensi tra 4.000 e 10.000 euro annui	1.600 euro
Compensi inferiori a 4.000 euro annui	800 euro

La **società Sport e Salute Sport e Salute s.p.a.** provvederà al **monitoraggio del rispetto del limite di spesa** comunicandoli all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'Economia e sospendendo l'autorizzazione dei bonus in caso di sfioramento del limite di spesa.

Inoltre sono previste procedure di **controllo incrociato con l'ente INPS** per evitare che alcuni soggetti possano richiedere indennità sia all'ente INPS che alla società Sport e Salute s.p.a. (cosa accaduta frequentemente in passato).

Settore Lavoro

1. Trattamenti di integrazione salariale (Art. 40)

È prevista la possibilità di presentare **domanda** di **cassa integrazione guadagni straordinaria** per una **durata massima** di **26 settimane** da utilizzare **dal 26 maggio al 31 dicembre 2021** per i datori di lavoro privati che riscontrino **congiuntamente** le **seguenti situazioni**:

- 1) **interrompono** o riducono **l'attività causa COVID-19**;
- 2) hanno avuto un **calo** di **fatturato** del **50% nel primo semestre 2021** rispetto al **primo semestre 2019**.

In particolare, si prevede che:

- 1) I **lavoratori** interessati sono quelli **in forza** all'azienda alla data del **26 maggio 2021**;
- 2) La **riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile** dei lavoratori interessati. Per ciascuno, la percentuale non può superare il 90% nel periodo per il quale l'accordo è stipulato.
- 3) Il **trattamento speciale di integrazione salariale** è **fissato al 70%** della **retribuzione globale** che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa vigente la relativa contribuzione figurativa.
- 4) **Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo aggiuntivo.**

Viene anche specificato che:

- 1) Il trattamento retributivo va determinato inizialmente **senza tener conto** degli **aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali** nel periodo di **sei mesi antecedenti l'accordo**. Il trattamento di integrazione salariale è **ridotto** in **corrispondenza** di **eventuali successivi aumenti aziendali**.
- 2) Gli accordi collettivi devono specificare anche le **modalità** attraverso le quali l'impresa, per **soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro**, può modificare l'orario in aumento. In questi casi il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

I trattamenti sono concessi nel **limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro** per **l'anno 2021** e l'INPS monitorerà le domande respingendo quelle che dovessero comportare il superamento della soglia preventivata.

2. Contratto di rioccupazione (Art. 41)

Viene istituito **dal 1 luglio al 31 ottobre 2021** il **Contratto di rioccupazione** per incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa post- pandemia. Si tratta di una forma di contratto:

- 1) A **tempo indeterminato**;
- 2) Con **esonero contributivo totale**;

3) Per la **durata** del periodo di prova di **6 mesi**.

Le condizioni previste sono le seguenti:

- 1) Potrà riguardare **lavoratori in stato di disoccupazione**, in **tutti i settori** tranne il **lavoro agricolo** e il **lavoro domestico**;
- 2) Il **progetto formativo** andrà **definito** nel **contratto**, **stipulato** in **forma scritta** e con il **consenso** del **lavoratore**;
- 3) Per **6 mesi** è previsto **l'esonero contributivo totale**, con **massimo** di **6.000 euro** annui, riparametrati su base mensile, **esclusi** i **premi** e **contributi INAIL**.

Nel caso di **cessazione** del **rapporto** di lavoro:

- 1) Alla fine del periodo di prova di 6 mesi le **parti** possono **recedere con il preavviso** previsto dall'art 2118 cc; **se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato**;
- 2) In caso di **dimissioni** il beneficio è riconosciuto per il periodo di **effettiva durata del rapporto**;
- 3) Il **licenziamento** durante i sei mesi di inserimento o successivamente e il licenziamento economico individuale o collettivo, comportano la **revoca dal beneficio e il recupero dei contributi non versati da parte dell'INPS**.

L'agevolazione è **cumulabile** con gli **esoneri contributivi vigenti** a partire dalla fine del periodo di inserimento di 6 mesi.

3. Decontribuzione settori turismo terme, commercio (Art. 43)

E' stato previsto un **nuovo esonero contributivo** per le **aziende** più **colpite dall'emergenza Covid-19** dei **versamenti a loro carico**, avente le seguenti caratteristiche:

- 1) **fruibile entro il 31 dicembre 2021**;
- 2) nel **limite** del **doppio** delle **ore** di **integrazione salariale** già **fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**;
- 3) l'esonero contributivo così calcolato è **riparametrato** e applicato su **base mensile**.
- 4) **esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL**.
- 5) resta **ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche**.

Ai beneficiari **si applica fino al 31 dicembre 2021 il divieto**:

- 1) di **licenziamento individuale** per giustificato motivo oggettivo;
- 2) di **licenziamento collettivo**;
- 3) **conferma** di eventuali **procedure in corso** alla data **del 18 marzo 2020**.

La violazione del suddetto divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

La nuova decontribuzione **riguarda i settori**:

- 1) del **turismo**,
- 2) degli stabilimenti **termali**,
- 3) del **commercio**.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti

dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

L'Inps è incaricato della gestione e del monitoraggio delle domande (per le quali si attendono come di consueto le istruzioni operative) e sospenderà le autorizzazioni nel caso in cui, anche in via prospettica si superi l'importo stanziato (770 milioni di euro per il solo 2021).

Settore Editoria

1. Misure a sostegno alla filiera della stampa e investimenti pubblicitari (Art. 67)

Credito d'imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici

Alle **imprese editrici** di **quotidiani** e **periodici che stipulano**, anche attraverso le associazioni rappresentative, **accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa** in particolare nei **piccoli comuni** e nei **comuni** con un **solo punto vendita** di **giornali**, è riconosciuto un **credito d'imposta** fino al **30%** della **spesa** sostenuta **nell'anno 2020** per la **distribuzione** delle **testate edite**, ivi inclusa la **spesa** per il **trasporto** dai poli di stampa ai **punti vendita**.

Il credito d'imposta è concesso entro il **limite di 60 milioni di euro** per **l'anno 2021** e nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

Si considerano **ammissibili** le **spese di distribuzione** e **trasporto** sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR. L'effettuazione di tali spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti:

- **legittimati a rilasciare il visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali
- che esercitano la **revisione legale dei conti**.

Per espressa previsione, il credito d'imposta:

- **non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici**;
- è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione** con **modello F24** presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- è **revocato** nel caso in cui la documentazione presentata contenga **elementi non veritieri** o risultino **false** le **dichiarazioni** rese.

Con **decreto** del **Presidente** del **Consiglio** dei ministri da emanare **entro 45 giorni** a partire dal 26 maggio 2021, sono stabilite le **modalità**, i **contenuti**, la **documentazione richiesta** e i termini per la **presentazione dell'istanza di domanda**.

Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato

Per **l'anno 2021** si prevede che, per il **commercio di quotidiani** e di **periodici** e dei relativi

supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito del 95% a titolo di forfettizzazione della resa (al posto dell'80% ordinariamente previsto). Vengono **esclusi** i **giornali quotidiani** e **periodici pornografici** e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Tax Credit edicole

Relativamente alla disciplina del **Tax Credit** per le edicole sono state apportate nr. **2 modifiche**:

- 1) è stato **precisato** che anche per gli **anni 2021 e 2022**, si **applica** il **regime previsto** già per **l'anno 2020**;
- 2) è stato previsto che, per gli **anni 2021 e 2022**, il medesimo **credito d'imposta** possa essere altresì **parametrato** agli **importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS**.

Ricordiamo che tale agevolazione è rivolta agli **esercenti attività commerciali** che operano esclusivamente nel settore della **vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici** e alle **imprese di distribuzione della stampa** che **riforniscono giornali quotidiani o periodici** a rivendite situate nei **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** e nei **comuni con un solo punto vendita**.

L'incentivo è parametrato agli importi pagati, oltre a quelli previsti dal Decreto Sostegni Bis sopra riportati, a titolo di **IMU, TASI, COSAP, TARI** ed eventuali altre **spese di locazione**, con riferimento ai **locali** dove si **svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio**.

L'importo del credito d'imposta è stabilito da una **graduatoria** predisposta a seguito di **presentazione di apposita domanda** attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale *impresainungiorno.gov.it* ed il cui **importo massimo** può essere di **2.000 euro**.

Il **Tax Credit Edicole** è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e può esse

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari - proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive

È stato parzialmente **modificato** il **Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari** prevedendo che, per gli anni 2021 e 2022, tale credito è concesso, nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, entro il **limite massimo di 90 milioni di euro** che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, così ripartito:

- 1) nel **limite di 65 milioni di euro** per gli **investimenti pubblicitari** effettuati sui **giornali quotidiani e periodici**, anche online,
- 2) e nel **limite di 25 milioni di euro** per gli **investimenti pubblicitari** effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali**, non partecipate dallo Stato.

Con tali disposizioni viene allineata la disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali.

Rimaniamo sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 15 giugno 2021

Il Team Consulenza